



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

*Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 127/CU del 17 dicembre 2015

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il base al quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** l'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, l'individuazione delle modalità e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;

**VISTO** l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**VISTO** l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

**VISTO** in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;

**VISTO** l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**VISTO** in particolare il comma 2, dell'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quello ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 recante determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**RITENUTA** la necessità di individuare le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero ed i costi;

**VISTA** la nota n. 0005204 del 2 dicembre 2015, con la quale è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali il testo dell'accordo concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2015;

**CONSIDERATO** che sull'argomento si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 9 dicembre 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno presentato alcuni emendamenti puntuali al testo dell'accordo, fra i quali:

- la necessità di definire congiuntamente nell'accordo le modalità di rilevazione e la banca dati di riferimento per una corretta applicazione degli obiettivi di riduzione, con particolare riferimento alla distinzione fra auto adibite alla rappresentanza e quelle utilizzate per l'espletamento delle funzioni di servizio;
- la previsione nell'accordo di una apposita clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine al rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme attuative in fase di applicazione dell'accordo stesso;
- l'indicazione della percentuale del 20% per la riduzione delle autovetture di servizio, condivisa anche dall'ANCI e dall'UPI, sulla quale il rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica si è riservato di valutarne l'ammissibilità;

**VISTA** la nota n. CSR 5411 dell'11 dicembre 2015 con la quale, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali la nuova formulazione dell'accordo predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui si prevede la percentuale del 25% per la riduzione delle autovetture di servizio e si richiede talune integrazioni ai punti n. 1 e 3 del testo, proposte che sono state condivise dall'ANCI e dall'UPI;

**ACQUISITO**, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI e dell'UPI in merito al testo dell'accordo con le modifiche richieste dalle Regioni;

## **SANCISCE ACCORDO**

tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali nei seguenti termini:

**PREMESSO** che:

- l'art. 15 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede, a decorrere dal 1° maggio 2014, l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi entro il limite del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

- il DPCM 25 settembre 2014, all'art. 4, prevede che, al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le Regioni e gli Enti locali, comunicano, ogni anno, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ivi definite, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate;
- le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, come disciplinate dall'articolo 3 del DPCM 25 settembre 2014, costituiscono, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3, principi cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti;
- Il citato DPCM 25 settembre 2014 prevede, all'articolo 2, per le amministrazioni centrali dello Stato la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;

**CONSIDERATA** la necessità di limitare l'utilizzo delle autovetture di servizio per ridurre il numero ed i costi, al fine di conseguire obiettivi complessivi di risparmio e di efficientamento della spesa anche attraverso modalità innovative di gestione e razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio;

**CONSIDERATA**, altresì, la necessità di assicurare in ogni caso massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio;

**SI CONVIENE** che:

1. Le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre 2016, riducano del 25%, rispetto alle autovetture disponibili alla data del presente accordo, il numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche ad uso non esclusivo. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al presente accordo sono computate le riduzioni già effettuate dalle singole amministrazioni, in ottemperanza all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014. In fase di applicazione del presente Accordo, con le medesime modalità, e comunque fatta salva la possibilità di verificare la percentuale di riduzione, in ragione di obiettivi di contenimento, coerentemente con le specificità delle Regioni e degli Enti locali;
2. La riduzione effettuata dalle amministrazioni come risultante in base al presente accordo non comporti limiti numerici inferiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, facendo comunque salve da detta riduzione le amministrazioni che dispongono di una sola autovettura di servizio;
3. I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano alle autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, al servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell'area tecnico-operativa ovvero per funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo rientranti tra i fini istituzionali dell'Ente;
4. Sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente accordo;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a definire congiuntamente le modalità di rilevazione e la base di riferimento per l'applicazione degli obiettivi di riduzione;
6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
7. Le Regioni e gli Enti locali si impegnano, inoltre, a dare disposizioni agli enti dipendenti di ridurre contestualmente il proprio parco auto della stessa percentuale e si impegnano, altresì, a dare indicazione alle proprie società partecipate di contenere il numero delle autovetture di servizio.

Il Segretario  
Antonio Nacdeo



Il Presidente  
Gianclaudio Bressa